

Giunta Regionale della Campania  
 Area Generale di Coordinamento  
 Assistenza Sanitaria  
 Settore Prevenzione, Assistenza Sanitaria, Igiene Sanitaria

## REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0163792 06/03/2013


Mittente : Igiene e sanità pubblica

Destinatari : SINDACI DEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE CAMPANIA

Classifica : 20. Fascicolo : 20 del 2013



<b>A R P A C</b> <b>STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE</b> ..... <b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b>
ARPA Campania Direzione Generale Prot. N. 0013096/2013 ENTRATA 08/03/2013 DT



- Ai Sindaci dei Comuni costieri  
 Della Campania
- Alla Direzione Generale  
 Dell'ARPAC
- Alla Direzione Tecnica  
 Dell'ARPAC
- Ai Dipartimenti Provinciali ARPAC  
 Caserta – Napoli – Salerno
- Ai Direttori Generali delle AASSLL  
 CE – NA1 Centro – NA2 Nord –  
 NA3 Sud – SA
- Al Ministero della Salute  
 Dipartimento Prevenzione – Ufficio IV  
 ROMA
- Al Ministero dell'Ambiente  
 Tutele delle Acque  
 ROMA
- Alle Prefetture di Napoli – Salerno -  
 Caserta

OGGETTO: Acque di balneazione anno 2013.

Con delibera di G.R. n. 772 del 21.12.2012 pubblicata sul BURC n. 4 del 21 gennaio 2013 la Regione Campania ha definito, in applicazione del d.lgs n.116/2008 e DM 30.3.2010, per la stagione balneare 2013:

- la classificazione della qualità delle acque adibite alla balneazione (allegato 1)
- le acque vietate temporaneamente alla balneazione (allegato 2)
- i tratti di mare non destinati alle attività balneari per motivi che esulano dall'inquinamento (allegato 3).

La classificazione di ciascun acqua di balneazione è determinata ai sensi del d.lgs 116/08, secondo quattro classi di qualità (Scarsa, Sufficiente, Buona, Eccellente) sulla base degli esiti analitici dei parametri microbiologici qualificanti relativi al controllo degli ultimi quattro anni.

Vengono definite acque “vietate alla balneazione” quelle classificate di qualità “scarsa” ai sensi del d.lgs 116/08 (nuova normativa) e, indipendentemente dall’esito della classificazione, anche quelle vietate alla balneazione in base all’art.7 del DPR 470/82 (vecchia normativa). Sono indicate come “acque di nuova classificazione” le acque di nuova istituzione e quelle recuperate, a seguito di interventi di risanamento, nel corso delle stagioni balneari 2011 e 2012, dal vincolo del succitato art.7. Tali acque di “nuova classificazione” saranno classificate dopo un periodo di tre anni di monitoraggio a partire dall’anno della revoca del divieto o della sua istituzione.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art 4 c.1/f del d.lgs.116/08, l’intera rete di monitoraggio delle acque di balneazione, già condivisa nel 2012 con i referenti dei comuni costieri, è stata rivista alla luce delle considerazioni emerse dal controllo della scorsa stagione balneare e dall’analisi dei punti di campionamento aggiuntivi, cosiddetti “punti studio” in acque di balneazione a rischio di contaminazione. Si è, pertanto, proceduto per alcuni tratti ad effettuare delimitazioni più pertinenti alla realtà ambientale del luogo e ad individuare, secondo i criteri normativi, un punto di prelievo maggiormente rappresentativo del tratto da monitorare.

La nuova rete delle acque di balneazione, così ridefinita, consta di 329 acque di balneazione (42 in prov.di Caserta, 149 in prov.di Napoli e 138 in prov.di Salerno ed è consultabile sul sito istituzionale dell’ARPAC ([www. arpacampania.it](http://www.arpacampania.it)) nella sezione tematica dedicata alla balneazione. Tale rete è pertanto il nuovo documento di riferimento per la stagione balneare 2013 ai fini dell’adozione di ogni provvedimento di competenza regionale (Gestione Portale Acque del Ministero della Salute compresa l’aggiornamento di profili complessivi e la ridefinizione dei profili sintetici), dei Comuni (ordinanze di divieto di balneazione in corso di stagione e/o eventuale revoca degli stessi, informazione al pubblico ecc.) e dei Dipartimenti Provinciali ARPAC (monitoraggio e controllo).

Prima dell’inizio della stagione balneare ( 1° maggio c.a.) i Comuni nel cui territorio si trovano acque non idonee alla balneazione (Allegato n.2 DGR n. 772 del 21.12.2012) perché classificate “scarse” ai sensi della normativa vigente o per le quali sussiste ancora il divieto alla balneazione ai sensi dell’art. 7 del DPR 470/82, devono adottare le seguenti misure:

1. adeguate misure di gestione, incluso l’ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento;

2. garantire l'informazione al pubblico attraverso l'utilizzo delle informazioni contenute nei profili sintetici (consultabili sul web di ARPAC) con la simbologia europea;
3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento.

Per quanto riguarda il punto 2, relativa alla divulgazione delle informazioni sulle acque di balneazione, è possibile consultare sulla G.U. dell'Unione Europea n. 321 del 31.05.2011 la decisione di esecuzione della Commissione europea del 27 maggio 2011 dove sono stabiliti i simboli volti ad informare il pubblico della classificazione delle acque ed ogni eventuale divieto di balneazione o avviso che ne sconsigli la balneazione.

Relativamente al recupero delle aree interdette alla balneazione ex art 7 DPR 470/82 si comunica che, per i tratti di mare per i quali i Comuni di pertinenza, hanno inoltrato istanza di revoca del divieto con la comunicazione dell'avvenuto risanamento di dette acque entro la data prevista per la calendarizzazione dei prelievi a mare (1° marzo c.a.), sono stati programmati nel calendario di monitoraggio 2013 (pubblicato sul web ARPAC nella sezione "balneazione") i campionamenti quindicinali previsti per la verifica delle condizioni di cui all'art 2 c.5 del DM 30 marzo 2010.

Resta inteso che, in attesa dei risultati analitici dei campionamenti quindicinali del controllo sulla qualità delle acque di balneazione per la stagione balneare 2013, tali Comuni dovranno provvedere ad adottare per tali acque l'ordinanza di divieto di balneazione che potrà essere revocata a seguito di esito favorevole dei quattro prelievi succitati.

I Comuni che non hanno ancora provveduto ad attivare la procedura di revoca dell'art. 7 - DPR 470/82 potranno inviare le istanze in tal senso, documentando le misure messe in atto per rimuovere le cause di inquinamento, per l'applicazione della procedura di cui all'art.2 c.5 del DM 30 marzo 2010. Tali istanze saranno prese in considerazione per l'avvio della stagione balneare 2014.

Nel caso di acqua classificata "scarsa" è possibile il recupero alla balneazione al primo esito analitico favorevole della stagione balneare 2013 a condizione che siano verificate le condizioni di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 116/08 relativamente all'adozione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento.

Per le acque che risulteranno "scarse" per cinque anni consecutivi sarà disposto il divieto permanente di balneazione.

La gestione del programma di sorveglianza sulla qualità delle acque di balneazione svolto dall'ARPAC, d'intesa con la Regione, prevede un campionamento nei punti prefissati dalla rete a cadenza mensile per il periodo che va dal 1° aprile al 30 settembre e con frequenza quindicinale per i punti sottoposti alla revoca dell'art.7 della vecchia normativa (DPR 470/82). Il periodo che intercorre tra un prelievo e il successivo campionamento non potrà superare i trenta giorni. In presenza di cause assolutamente imprevedibili e non programmabili (ripascimenti, manutenzione, ecc.) o in condizioni meteo marine tali da non rendere possibile i prelievi di acqua marina nella data fissata o nei giorni consentiti dalla normativa, (non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio), il campionamento dovrà essere effettuato il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative; tale posticipazione, se attuata, deve comunque essere sempre supportata da idonea ed adeguata giustificativa documentale, che deve essere trasmessa al Ministero della Salute al termine della stagione balneare per l'ulteriore inoltro, da parte del medesimo, alla UE.

La Regione provvede affinché il monitoraggio dei parametri microbiologici "Enterococchi intestinali" e degli "Escherichia coli, entrambi espressi in ufc/100 ml, sia effettuato secondo le modalità previste dal d.lgs.116/08 e dal DM 30.3.2010.

Qualora durante la stagione balneare 2013, dovessero verificarsi, per ogni singolo campione superamenti dei valori limite indicati nell'allegato A del DM 30.3.2010:

-ARPAC, Dipartimenti Provinciali, darà immediata comunicazione dell'esito del campionamento ai Sindaci dei Comuni interessati, alla Regione – Settore Assistenza Sanitaria e al Ministero della Salute tramite la modulistica in vigore (mod.REGBAL/D).

-Il Comune adotta immediatamente il provvedimento di divieto di balneazione dandone comunicazione in tempo reale agli stessi Enti (ARPAC - Regione - Ministero) e informando i bagnanti mediante segnaletica di divieto ai sensi dell'art.15 del d.lgs.116/08. E' sufficiente il risultato non favorevole anche di uno solo dei parametri previsti dalla normativa affinché l'intero tratto sia interdetto alla balneazione. Al fine di definire un'omogeneità di informazioni ed evitare eventuali

differmità, si raccomanda di riportare nelle specifiche ordinanze sindacali le informazioni relative al codice dell'acqua, l'ID\_Area e le coordinate degli estremi del tratto da interdire o riammettere alla balneazione. Parallelamente gli Enti competenti sul territorio provvederanno all'analisi delle cause del superamento mediante sopralluoghi e indagini appropriate sulle probabili fonti di inquinamento, ciò anche al fine di definire prelievi aggiuntivi per determinare l'esatta estensione del divieto.

Il divieto di balneazione viene revocato quando il Dipartimento Provinciale ARPAC comunica, mediante il mod. REGBAL/SR, il primo esito favorevole successivo all'inquinamento delle analisi riferite all'acqua precedentemente interdetta. Il provvedimento di revoca deve anche esso essere immediatamente trasmesso alla Regione, al Ministero ed ARPAC.

Il processo di informazione al pubblico avverrà, a cura dei Comuni in adempimento all'art.15 del d.lgs.116/08, attraverso la divulgazione di informazioni che dovranno essere messe a disposizione con tempestività, durante l'intera stagione balneare, in ubicazioni facilmente accessibili nelle vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (la consultazione nel web di ARPAC dei Profili sintetici di ciascuna acqua di balneazione può essere una valida guida). Per rendere disponibili le informazioni relative alla classificazione, agli eventuali divieti o avvisi che sconsigliano la balneazione, i Comuni dovranno predisporre apposita cartellonistica utilizzando i segni e i simboli stabiliti con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011 (G.U. dell'Unione Europea del 31.05.2011. Con la presente si comunica che, nell'ambito delle attività a supporto di codesto Assessorato per la sorveglianza delle acque di balneazione, la Direzione Tecnica ARPAC, ha provveduto al riesame dell'attuale rete di monitoraggio delle acque di mare destinate all'uso balneare.

Tale riesame è stato effettuato sulla base degli esiti analitici dei campionamenti aggiuntivi nei cosiddetti "punti di studio" effettuati nel corso della stagione balneare 2012, nonché sulla conoscenza del territorio e dei sopralluoghi eseguiti.


Ciò ha permesso di ridefinire le delimitazioni di alcuni tratti di costa adibiti alla balneazione in modo più coerente alla realtà ambientale.

La nuova definizione delle acque da monitorare per il 2013 ha consentito alla Regione di ottemperare a quanto previsto dall'art.4, lett. a) del d.lgs.116/08, con la

trasmissione al Ministero della Salute e al MATTM dell'elenco delle acque di balneazione nel termine previsto dalla norma (1° marzo).

Anche per il 2013, a cura della Direzione Tecnica ARPAC saranno individuati punti studio allo scopo di approfondire ulteriormente la conoscenza in aree di particolare criticità.

Dott. Albino D'Ascoli



Il responsabile P.O.

ing. Luigi Artiano

